

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 130 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il rapporto del 18 febbraio 2003² della Commissione dell'economia e dei
tributi del Consiglio nazionale,
visto il parere del Consiglio federale del ... 2003³,

decreta:

I

La legge federale del 2 settembre 1999⁴ concernente l'imposta sul valore aggiunto è
modificata come segue:

Art. 18 numero 11^{bis} (nuovo)

Sono esclusi dall'imposta:

- 11^{bis}. le prestazioni di istituzioni e persone che partecipano allo stesso progetto
di ricerca e sviluppo nel quadro di una comunità se questa riceve contributi
ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera c; l'eccezione vale solo per le
prestazioni reciproche che le istituzioni e le persone si forniscono per rea-
lizzare un progetto di ricerca e sviluppo di questo tipo;

Art. 33 cpv. 6 lettera c

⁶ Non fanno parte della controprestazione:

- c. i contributi volti a sostenere la ricerca e lo sviluppo scientifici, versati se-
gnatamente alle università e a istituzioni di ricerca analoghe, purché il bene-
ficiario non effettui la ricerca e lo sviluppo su mandato e per i bisogni di chi
versa i contributi. Anche i contributi che una comunità scientifica riceve e
trasferisce ad istituzioni e persone che partecipano al medesimo progetto di
ricerca e sviluppo sono considerati contributi che non rientrano nelle con-
tropriestazioni. Menzionare nei comunicati relativi alla ricerca e allo svilup-
po in questione il nome di chi versa i contributi non costituisce una contro-
prestazione;

1 RS 101
2 FF 2003 2756
3 FF 2003 ...
4 RS 641.20

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale decide l'entrata in vigore.